CAMERA DEI DEPUTATI N 3944

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 30 luglio 1986

Norme per l'inquadramento nella qualifica di sovrintendente degli appuntati di pubblica sicurezza in quiescenza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La normativa che regolava i concorsi per il conseguimento del grado di vice brigadiere di pubblica sicurezza per gli appartenenti al disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prevedeva una riserva di posti destinata agli appuntati con determinati requisiti, i quali sostenevano una prova orale e venivano promossi vice brigadieri

Nei vari concorsi svoltisi, molti venivano giudicati idonei e non ammessi perché fuori graduatoria

La legge 1° aprile 1981, n 121, articolo 36, punto X), n 3, ha previsto la promozione degli appuntati, che nei precedenti concorsi erano risultati idonei alla promozione a vice brigadiere, inquadrando tale personale nella nuova qualifica di sovrintendente della Polizia di Stato, qualifica questa che equivale al grado di brigadiere Infatti il successivo decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n 336, all'articolo 15, quinto comma, prevede l'inquadramento degli appuntati idonei nei precedenti concorsi a vice brigadiere di pubblica sicurezza, alla qualifica di sovrintendente della Polizia di Stato, naturalmente per coloro che erano in servizio all'entrata in vigore della citata legge 1° aprile 1981, n 121

Dette norme hanno escluso, come è evidente, il resto del personale in questione, che si trovava nelle medesime posizioni e che prima dell'entrata in vigore della legge era stato collocato in quiescenza

Dette norme appaiono sperequative a danno del personale che, non certo per demerito, si e trovato in pensione, rimanendo penalizzato pur avendo gli stessi requisiti, e spesso anche meriti maggiori, di coloro che ancora erano in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge

Allo scopo di colmare una grossa lacuna e rendere giustizia al personale in parola, si presenta la seguente proposta di legge

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è sostituito dal seguente:

« Il personale in servizio e in quiescenza, che rivestiva il grado di appuntato di pubblica sicurezza che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vice brigadiere, è inquadrato, in soprannumero, riassorbibile con la cessazione del personale posto in tale posizione, nella qualifica di sovrintendente secondo l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatorie di merito ».